



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GARINO	VITTORIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CURATOLO	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VERDE	BIAGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N° 728/18

PRONUNCIATA IL:
27/03/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
17/04/2018

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIO
(Michele ZOCCA)

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 796/2017
depositato il 08/06/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 11/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di ALESSANDRIA
contro:

difeso da:

ALESSANDRIA

proposto dall'appellante:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ALESSANDRIA

difeso da:

Atti impugnati:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 REGISTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 REGISTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IMP.IPOTECARIA 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IMP.IPOTECARIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IMP.CATASTALE 2004



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 796/2017

UDIENZA DEL

27/03/2018 ore 09:30

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00120090015135627000 IMP.CATASTALE 2005
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000 IRPEF-ALTRO
2004
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000 IRPEF-ALTRO
2005
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000 REGISTRO 20
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000 REGISTRO 20
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000
IMP.IPOTECARIA 2004
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000
IMP.IPOTECARIA 2005
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000
IMP.CATASTALE 2004
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 0012010008902784000
IMP.CATASTALE 2005

Svolgimento del processo

Nella pubblica udienza del 27/3/2018 viene trattato l'appello (R.G.A. n. 796/2017) promosso da Equitalia Servizi per la Riscossione contro la sentenza n. 11 della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, sezione 5^a, del 19/10/2016 in materia di preavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento di cartelle vari anni d'imposta.

Il contribuente, sig. _____, riceveva in data 27/6/2014 preavviso di fermo amministrativo su autovettura a lui intestata per omesso pagamento di varie cartelle di pagamento relative a diverse annualità (2004, 2008 e 2009) e per diversi tributi per l'ammontare complessivo di euro 7.492 (arr.).

Contro tale provvedimento insorgeva con ricorso giurisdizionale con cui eccepiva :

- a) inesistenza o nullità dell'atto per vizio di notificazione (mancata compilazione della relata di notifica e del soggetto che ha provveduto alla notificazione) ;
- b) inesistenza o nullità della comunicazione di fermo amministrativo per mancanza di sottoscrizione e di indicazione del responsabile ;
- c) carenza di motivazione del preavviso in violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990 ;
- d) inesistenza o nullità del preavviso in quanto le cartelle presupposte al cit. provvedimento non sono state notificate.

Chiedeva di dichiarare inesistente, nullo o annullabile il preavviso di fermo amministrativo e vittoria delle spese.

Si costituiva in giudizio Equitalia Nord con controdeduzioni con cui replicava alle eccezioni del ricorrente e, precisamente :

- sul punto a), che la notificazione della cartella è regolata dall'art. 26 del DPR n. 602/1973 e a tale norma essa si era attenuta ;
- sul punto b) che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR n. 602/1973 ha semplice funzione di conservazione della garanzia patrimoniale del credito iscritto a ruolo, come tale estraneo al campo di applicazione della L. n. 241/1990 ;
- sul punto c) che l'art. 7 della L. n. 212/2000 stabilisce l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi cioè della P.A. Finanziaria e non di quelli della riscossione ;
- sul punto d) che le cartelle di pagamento furono notificate all'indirizzo del destinatario, che non trovato, fece scattare l'iter della notificazione presso la casa comunale e che tutte le cartelle poste a base del fermo amministrativo non furono impugnate, cristallizzando i crediti ivi contenuti.

Chiedeva di fissare nuova udienza per integrare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e, nel merito, il rigetto del ricorso e vittoria delle spese.

Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava i certificati storici di residenza, dapprima in Novi Ligure (AL), poi a Lonato del Garda (BS) e, infine, a Desenzano del Garda (BS) nonché memoria illustrativa, volta a confutare le controdeduzioni dell'Ente della Riscossione con citazione di copiosa giurisprudenza sui singoli punti.

La Commissione Tributaria adita, dopo aver superato le contestazioni di cui ai punti a), b) e c), riteneva meritevole l'accoglimento del ricorso sul punto d), avendo individuato come aspetto dirimente la carenza di Equitalia nelle attività di notificazione delle cartelle in presenza di regolari attestati dei vari cambi di residenza del contribuente.

Interponeva appello che criticava la sentenza ed, in particolare, sulla notificazione delle cartelle specificava :

- 1) in relazione alla cartella n. 00120100008902784000, che essa fu notificata il 28.10.2010 in via Pavese n. 53 e, non trovando il destinatario, ha depositato l'atto presso la casa comunale e inviato il 5/1/2011 apposita racc. a.r., non ritirata dal destinatario ;

2) in relazione alla cartella n. 00120090015135627000, che essa fu notificata in Novi L. in via Pavese n. 53 in data 2/8/2010 e, come sopra, depositata nella casa comunale e invio di avviso il 30/9/2010 ;

3) in relazione alla cartella n. 00120110012657341000, che essa fu notificata in Novi L. in via Pavese n. 53 in data 4/5/2011 e ritirata da familiare convivente ;

4) in relazione alla cartella n. 00120100028539435000, che essa fu notificata il 20/11/2011, stesso iter come sub 1) e 2) e invio di racc. a. r. il 26/11/2011.

Chiedeva la riforma della sentenza di I° grado e di conseguenza, di dichiarare infondata la pretesa di annullamento del fermo amministrativo del contribuente e vittoria delle spese di entrambi i gradi.

Si costituiva in giudizio parte resistente con controdeduzioni con cui in via preliminare ed avente carattere di pregiudiziale processuale eccepiva la carenza di rappresentanza processuale in capo all'Agente della Riscossione.

In particolare, alla luce del combinato disposto degli artt. 11, comma 2°, D. Lgs n. 546/1992, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs n. 156/2015 e 1, comma 8°, del D. L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, riteneva inammissibile l'appello presentato dall'Agente della Riscossione per mezzo di un legale del libero Foro.

A conforto di tale tesi, parte appellata allegava n. 3 sentenze, rispettivamente, della C.T. Prov. di Napoli, sez. 1^a, n. 11050 del 27/4/2017, della C.T. Prov. di Varese, sez. 3^a, n. 310 del 15/5/2017, della C.T. Reg. di Genova, sez. 3^a, n. 1745 del 15/11/2017 nonché massima della sentenza n. 32 del 22/1/2018 della C.T. Prov. di Campobasso, tutte sull'argomento della rappresentanza processuale dell'ex Agente della Riscossione Equitalia, ora, Agenzia Entrate Riscossione.

Si rinvia, per ragioni di economia processuale, al resto delle controdeduzioni in replica alle tesi dell'appellante sui temi del contendere diversi da quello pregiudiziale processuale.

Chiedeva di rilevare d'ufficio il difetto di rappresentanza dell'Agente della Riscossione con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese.

Nelle more del presente giudizio, l'appellante depositava memoria di replica alle controdeduzioni di parte appellata ed, in particolare, sottolineava che il novellato art. 11 del D. Lgs n. 546/1992 nell'inciso "sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata" non può essere inteso come "obbligo" e, quindi, un divieto per l'Agente di affidare la propria difesa nel giudizio tributario a difensori del libero Foro, bensì come una facoltà, "nel senso che l'Agente possa stare in giudizio sia direttamente che tramite difensori del libero Foro".

Terminata la relazione da parte del Giudice Relatore, prendevano la parola, per l'appellante, la sig. ra Federica Falco, appositamente delegata e, per la parte appellata, gli avv. Ti Ernestina Pollarolo e Francesco Malvicini.

Terminato il dibattimento, la Commissione Tributaria Regionale, sezione 1^a, decideva il giudizio.

Motivazione

Dichiara inammissibile l'appello per quanto segue.

"A decorrere dal 1/7/2017 le Società del Gruppo Equitalia sono sciolte" (così stabilisce l'art. 1, comma 1°, prima parte, del D. L. n. 193/2016).

"Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1/7/2017, un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione" (così, l'art. 1, comma 3°, 1° periodo, del cit. D. L. n. 193/2016).

"L'ente (Agenzia delle Entrate-Riscossione, n.d.r.) subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia..." (sempre, art. 1, comma 3°, 3° periodo, cit. D. L. n. 193/2016).

Passando agli aspetti processuali ed, in particolare, alla rappresentanza e alla difesa tecnica dinanzi agli Organi Giurisdizionali Tributari, non c'è dubbio che l'inclusione delle strutture già di Equitalia all'interno, apicalmente parlando, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comporti l'assoggettamento alle medesime regole previste per le strutture organizzative sul territorio dell'Agenzia delle Entrate, ergo, per quanto concerne la capacità di stare in giudizio e la rappresentanza dinanzi agli Organismi processuali tributari, la fonte normativa non può che essere l'art. 11, comma 2°, del D. Lgs. n. 546/1992, che, nel testo novellato dal D. Lgs. n. 156/2015, prevede che "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o mediante struttura territorialmente sovraordinata".

L'appellante nella memoria di replica alle controdeduzioni di parte appellata affermava che l'art. 11, comma 2°, citato non può essere inteso come "obbligo" e, quindi, come un divieto per l'Agente di affidare la propria difesa nel giudizio tributario a difensori del libero Foro, bensì come una facoltà, "nel senso che l'Agente possa stare in giudizio sia direttamente che tramite difensori del libero Foro".

Questo Collegio d'Appello, al contrario, reputa che non vi siano margini interpretativi per asserire che con l'inglobamento dell'ex Equitalia nell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima possa, discrezionalmente, affidare la propria rappresentanza e difesa processuale davanti alle Commissioni Tributarie a legali del "libero Foro", anzi Essa non può che avvalersi dei propri funzionari dell'Agenzia medesima, cioè territorialmente competente, ovvero della struttura territoriale sovraordinata, vale a dire la Direzione Regionale delle Entrate.

Le disposizioni sopra ricordate (D. L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016) non abilitano affatto l'interpretazione propugnata dall'appellante.

Ma c'è di più : il legislatore con la riforma del 2016 sulle strutture già di Equitalia e l'incardinamento di esse all'interno dell'Agenzia delle Entrate, ha rafforzato, anche se a parere di questo Collegio non ve ne sarebbe stato bisogno, specificamente "per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie" che "continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2°, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546" (così, il comma 8°, 3° periodo, dell'art. 1 del D. L. n. 193/2016).

Tale puntuale, forse ridondante come detto sopra, precisazione, è stata inserita in un contesto, quello del patrocinio in sede processuale "generale" (cioè nelle vertenze in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è parte in causa dinanzi a giurisdizioni diverse da quella tributaria), laddove si fa espresso riferimento alla possibilità di avvalersi dell'Avvocatura di Stato e degli Avvocati del Libero Foro (cfr. art. 1, comma 8°, 1° e 2° periodo, cit. D.L. n. 193/2016).

La ratio legis è chiara sotto il duplice aspetto : 1) in ottica di coerenza con le norme processuali tributarie seguite dalle preesistenti strutture dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane ; 2) per evidenti ragioni di contenimento dei costi pubblici in tema di difesa tecnica nel processo tributario.

Sull'argomento in discorso, come illustrato e documentato dalla parte resistente, esistono già delle pronunce giurisprudenziali in analoghi casi, a partire, dalle sentenze di cui infra :

- a) n. 11055 della C.T.P. di Napoli del 27/4/2017, secondo cui il sistema normativo vigente in materia processual-tributaria "impone" all'Agenzia delle Entrate di difendersi ex se o per il tramite dell'Organo sovraordinato ;
- b) n. 310 della C.T.P. di Varese del 15/5/2017, che ha riscontrato la carenza di legittimazione processuale dell'Agente della Riscossione per mezzo di un legale del libero Foro;
- c) n. 32 della C.T. P. di Campobasso del 22/1/2018, anch'essa allineata alle precedenti due sopra citate;

d) n. 1745 della C.T.R. di Genova del 15/11/2017, che ha dichiarato l'impossibilità giuridica per l'ex Equitalia di delegare legali esterni alla struttura organizzativa dell'Agenzia delle Entrate.

Al di là delle chiare ed univoche pronunce sull'argomento, non può sottacersi il fatto che sia veramente singolare che dal 1/7/2017 l'Organo Centrale dell'Agenzia delle Entrate non abbia ancora dato precise istruzioni all'Ente della Riscossione, che ad Essa fa capo, circa la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie davanti alle Commissioni Tributarie.

Tale circostanza non solo rischia di incrementare un cospicuo contenzioso di natura meramente processuale sul punto, ma, ed è l'aspetto più inquietante, rischia di bloccare giudizi di merito portati all'attenzione della giurisdizione tributaria nei quali l'Agenzia potrebbe avere ragione nel merito, ma perdere per una ragione processuale, con grave danno per l'Erario.

Inoltre, le singole Agenzie delle Entrate-Riscossione, proprio, forse, in ragione dell'assenza di una puntuale direttiva sull'argomento continuano, come testimonia il contenzioso sopra riportato, ad agire in sede processual-tributaria nell'identica maniera dell'Ex Equitalia ante riforma 2016, ossia conferendo a legali del Libero Foro gli incarichi a rappresentare le Agenzie sul territorio in palese violazione dei cit. artt. 11, comma 2°, D.Lgs n. 546/1992 e 1, comma 8°, D.L. n. 193/2016.

Concludendo, nel caso di specie, l'invalidità della rappresentanza in giudizio travolge l'appello, la costituzione in giudizio e l'azione amministrativa in senso lato che c'era a monte.

In altre parole, la carenza di legittimazione processuale riscontrata assorbe ogni altra questione portata in giudizio, comportando l'arresto del giudizio d'appello.

Ai soli fini della liquidazione delle spese, valga la considerazione di cui qui sotto : se non vi fosse stata l'invalida legittimazione processuale da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la sentenza di 1° grado sarebbe stata integralmente riformata in quanto dall'esame degli atti di causa ed analizzando a ritroso l'iter logico della sentenza di 1° grado, si evince che dal certificato storico di residenza del sig. Pagnotta Paolo risulta che :

- A) dal 13/6/2008 al 17/5/2012 era residente in Novi L. via Pavese n. 53 ;
- B) dal 17/5/2012 al 3/2/2014 era residente a Lonato sul Garda in via del Santuario n. 7 ;
- C) dal 3/2/2014 era residente a Desenzano sul Garda in via Sant'Anastasio n. 2.

Le notifiche delle cartelle sub 1), 2) e 4), secondo la numerazione di cui all'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto del processo (V. si sopra), sono avvenute in Novi L., rispettivamente il 28/12/2010 ; il 2/8/2010 ; il 20/11/2011 ; la cartella sub 3) fu ritirata il 4/5/2011. Per le notifiche sub 1), 2) e 4) ci sono le successive racc. a. r. non ritirate.

Pertanto, risulta la regolarità formale delle notifiche di tutti gli atti antecedenti al provvedimento di fermo amministrativo ; quanto a quest'ultimo, risulta che fu notificato a Desenzano il 27/6/2014 e, dunque, pure esso è regolare.

E', allora, purtroppo, accaduto che il Giudice di 1° grado abbia erroneamente valutato la concatenazione dei fatti di causa, specie in punto notificazioni, cadendo, probabilmente, nella trappola del "toubillon" dei cambi di residenza del sig. Pagnotta.

Ciò considerato, cioè che la "vittoria" processuale da parte del sig. Pagnotta è stata determinata essenzialmente dal "demerito" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e non certo per la "forza sostanziale delle proprie ragioni giuridiche", in deroga al principio di soccombenza, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile l'appello.
Spese di giudizio compensate.

Torino, 27.3.2018

L'Estensore

Roberto Cavallotti

Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text 'Il Presidente'. The signature is highly cursive and appears to be a single continuous stroke.